

# Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

del 24 marzo 2006 (Stato 1° giugno 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

<sup>2</sup> Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

<sup>3</sup> Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.

### Art. 2            Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

RU 2007 2387

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2004 1705

**Art. 3**           Principi

<sup>1</sup> La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

<sup>2</sup> I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

<sup>3</sup> Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

**Art. 4**           Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

**Art. 5**           Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

**Art. 6**           Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

**Sezione 2: Provvedimenti****Art. 7**           Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a–d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

**Art. 8** Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi a fondo perso;
- b. mutui;
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.

**Art. 9** Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

**Sezione 3: Finanziamento****Art. 10** Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

**Art. 11** Emolumenti per garanzie di credito

<sup>1</sup> Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

<sup>2</sup> L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.

<sup>4</sup> I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

**Sezione 4: Esecuzione****Art. 12** Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

**Art. 13**      Accordi e contratti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

<sup>2</sup> Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

**Art. 14**      Collaborazione con terzi

<sup>1</sup> La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

<sup>4</sup> Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

**Art. 15**      Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

**Art. 16**      Trattamento dei dati

<sup>1</sup> Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

- a. cognome, nome e data di nascita;
- b. luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
- c. religione;
- d. stato civile;
- e. numero AVS;
- f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
- g. profili della personalità;
- h. attività politiche e sindacali;
- i. indicazioni sulla salute.

<sup>2</sup> I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.

**Art. 17** Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale<sup>3</sup> secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>4</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

**Art. 18** Valutazioni e rapporto

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

<sup>2</sup> Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 19** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 20** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 1995<sup>5</sup> concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

**Art. 21** Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>6</sup>

**Art. 22** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge ha validità per dieci anni.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 2007<sup>7</sup>

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2015.

<sup>4</sup> RS **974.0**

<sup>5</sup> [RU **1998** 868, **2000** 1915 all. n. 3]

<sup>6</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2007** 2387.

<sup>7</sup> DCF del 16 mag. 2007

